

III. Che sarà dovere del Capitano del Tribunale di eseguire il fermo de' Rei contraffattori, e permesso a qualunque altro Satellites il catturare gli Esteri Questuanti che trovassero in violazione di Legge.

IV. Che resta inibito a' Barcaroli, Battellanti, o Direttori di qualunque Barca di tradurre Pitocchi, e Questuanti in questa Città, comminando loro la pena di Ducati dieci, che sarà applicata in premio a' Satellites stessi, qualunque volta esecutivamente al Comando che resta ad essi ingiunto di far diligenti ricerche nelle Barche, riuscissero di ritrovarne, e li conducessero alle Rive del Tribunale con la indicazione del Capo di Barca delinquente.

V. Che interessando egualmente le Pubbliche cure l'espurgare la Terra Ferma da questa importuna Classe, e pesante a carico dell'attiva Popolazione, si richiamano alla più indefessa vigilanza gli Uffizj tutti di Sanità nello Stato, ond'abbiano a prendere tutte le efficaci misure di provvidenza opportune a cacciarli dai loro riparti.

VI. Che alli Poveri nativi, o naturalizzati con legale Domicilio d'Anni dieci nella Città, non sarà permessa la Questua senza l'Attestazione del Parroco loro, che comprovì la miseria, e l'impotenza a guadagnarsi il Vitto, le Fedi di Battesimo, la condizione dell'Età, e Nascita, e se non saranno muniti del solito Bollettone stampato in

Te-